



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO BACINI MONTANI

### **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2023-S138-00319**

**OGGETTO:**

L.P. 08.07.1976 n. 18 e s.m.- R.D. 25.07.1904 n. 523 AUTORIZZAZIONE, agli effetti idraulici e patrimoniali, in deroga alla distanza di legge per la realizzazione dei lavori di protezione spondale secondaria su un tratto del rio Ciampac, di CONCESSIONE per lo scarico di acque bianche nel torrente Avisio e nel rio Contrin e di AUTORIZZAZIONE per la posa di una recinzione in fascia di rispetto del rio Contrin e del rio Ciampac e di tubazioni e pozzetti delle acque nere in fascia di rispetto del torrente Avisio, nell'ambito di realizzazione del nuovo Campeggio in loc. Alba di Canazei in C.C. Canazei - Comune di Canazei. RICHIEDENTE: RECA3 SRL Pratica n. 43700 ACCOGLIMENTO CON PRESCRIZIONI

## IL DIRIGENTE

- Vista la domanda di data 02 giugno 2022 prot. n. 384518 relativa all'oggetto, con la quale la società RECA3 SRL, con sede a FLERO, V. BENEDETO CASTELLI 54, codice fiscale n. 04217730987, ha chiesto l'autorizzazione per la realizzazione dei lavori di protezione spondale secondaria su un tratto del rio Ciampac (iscritto al n. 530 dell'elenco delle acque pubbliche), di concessione per lo scarico di acque bianche nel torrente Avisio (iscritto al n. 321 dell'elenco delle acque pubbliche e individuato con la p.f. demaniale 3265/1 in C.C. Canazei) e nel rio Contrin (iscritto al n. 531 dell'elenco delle acque pubbliche e individuato con la p.f. demaniale 3274 in C.C. Canazei) e di autorizzazione per la posa di una recinzione in fascia di rispetto del rio Contrin e del rio Ciampac e di tubazioni e pozzetti delle acque nere in fascia di rispetto del torrente Avisio, nell'ambito di realizzazione del nuovo Campeggio in loc. Alba di Canazei in C.C. Canazei - comune di Canazei;
- Preso atto delle risultanze delle visite sopralluogo e dell'istruttoria tecnica effettuata dall'Ufficio Pianificazione, supporto tecnico e demanio idrico e dell'Ufficio di Zona 3 al fine di stabilire le prescrizioni necessarie per il rilascio della presente autorizzazione;
- Accertato, che quanto richiesto riguarda la fascia di rispetto idraulico del demanio idrico provinciale e considerato che la richiesta non si ritiene lesiva degli interessi pubblici connessi alla proprietà demaniale;
- Vista la lett. e) del primo comma dell'art. 8 del D.P.R. 20.01.1973 n. 115 "Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige in materia di trasferimento alle provincie autonome di Trento e Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione", sostituita con il primo comma dell'art. 1 del D.Leg. 11.11.1999, n. 463 "Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige in materia di demanio idrico e di opere idrauliche";
- Visti gli artt. 6, 7 e 8 della L.P. 08.07.1976 n. 18 e s.m., concernente norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi;
- Visto quanto disposto dal Decreto del Presidente della Provincia 20 settembre 2013, n.22-124/Leg concernente il Regolamento di attuazione del capo I della legge provinciale 8 luglio 1976, n.18
- Considerato che i lavori in premessa risultano contemplati nell'art. 12 del Regolamento di attuazione del capo I della legge provinciale 8 luglio 1976, n.18 e s.m. (Legge provinciale sulle acque pubbliche);
- Vista la L.P. 03.04.1997, n. 7, concernente "Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia Autonoma di Trento";
- Visto quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg., concernente il Regolamento recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti";
- Visto il D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 36-108/leg. concernente "Modifiche al D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. ";

## DETERMINA

di AUTORIZZARE, ai soli fini idraulici e patrimoniali, fatti salvi i diritti di terzi, all'esecuzione dei lavori di protezione spondale secondaria su un tratto del rio Ciampac (iscritto al n. 530 dell'elenco delle acque pubbliche), di CONCEDERE ai soli fini idraulici e patrimoniali, fatti salvi i diritti di terzi, lo scarico di acque bianche nel torrente Avisio (iscritto al n. 321 dell'elenco delle acque pubbliche e individuato con la p.f. demaniale 3265/1 in C.C. Canazei) e nel rio Contrin (iscritto al n. 531 dell'elenco delle acque pubbliche e individuato con la p.f. demaniale 3274 in C.C. Canazei) e di AUTORIZZARE, ai soli fini idraulici e patrimoniali, fatti salvi i diritti di terzi, la posa di una recinzione in fascia di rispetto del rio Contrin e del rio Ciampac e

di tubazioni e pozzetti delle acque nere in fascia di rispetto del torrente Avisio, la società RECA3 SRL, con sede a FLERO, V. BENEDETO CASTELLI 54, codice fiscale n. 04217730987, nell'ambito di realizzazione del nuovo Campeggio in loc. Alba di Canazei in C.C. Canazei - Comune di Canazei.

La validità del presente provvedimento è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni di carattere tecnico-operativo:

- 1) i tratti di recinzione in fascia di rispetto idraulico devono essere facilmente amovibili al fine di poter accedere all'alveo in caso di necessità;
- 2) le tubazioni di scarico delle acque bianche devono essere rivolte nella direzione della corrente con un angolo di confluenza di circa 45°; i manufatti di scolo previsti, inoltre, così come eventuali scarichi esistenti, dovranno essere opportunamente inseriti nell'opera spondale e tagliati a filo della stessa al fine di non costituire ostacolo alla corrente;
- 3) la scarpata e il fondo alveo, in corrispondenza dello scarico dovranno essere sistemate e protette in maniera adeguata, al fine di evitare l'erosione prodotta dal deflusso idrico proveniente dallo scarico stesso e dalle acque del corso d'acqua interessato;
- 4) l'inizio dei lavori dovrà essere comunicato, con preavviso di almeno 10 gg., alla Stazione Forestale di Pozza di Fassa (tel. 0462763146 - e-mail: staz.forestalepozzadifassa@provincia.tn.it) predisponendo il picchettamento preventivo dei manufatti che interessano l'alveo e la sua fascia di rispetto idraulico; inoltre per una corretta esecuzione dei lavori in alveo, dovrà essere preavvisato con le stesse modalità il personale tecnico del Servizio Bacini montani;
- 5) in fase di cantierizzazione lo stoccaggio dei materiali e le varie lavorazioni legate alle attività di cantiere dovranno essere realizzate esternamente all'alveo. Alla fine di ogni giornata lavorativa tutte le attrezzature e i mezzi di lavorazione dovranno essere spostati fuori dall'alveo ed in particolare in caso di eventi meteorici intensi l'alveo dovrà essere sgombrato da qualsiasi impedimento e dovrà essere garantito il deflusso delle acque;
- 6) a fine lavori l'area interessata dal cantiere dovrà risultare libera da depositi, materiale o altro materiale e la strada agibile da mezzi meccanici;
- 7) ulteriori prescrizioni integrative potranno essere date dallo stesso personale tecnico in fase di esecuzione dei lavori al fine di ottimizzare la funzionalità idraulica ed ambientale degli interventi;
- 8) **i lavori in premessa nel rispetto delle relative prescrizioni tecnico-operative, dovranno essere eseguiti entro il 31/12/2026**, salvo proroga o rinnovo da chiedere con istanza motivata entro i termini di scadenza stabiliti o comunque prima dell'inizio dei lavori.
- 9) **dovranno essere presentate al Servizio Bacini montani le comunicazioni di inizio e fine lavori. La comunicazione di fine lavori dovrà contenere una relazione sottoscritta dal direttore dei lavori o, in mancanza, dal titolare del provvedimento, che attesta la conformità delle opere al progetto presentato e alle prescrizioni impartite;**

Nel rispetto delle seguenti prescrizioni di carattere generale:

- a) Nel caso il richiedente durante o dopo i lavori richiesti, dovesse per qualsiasi motivo rinunciare alla presente autorizzazione ha l'obbligo, qualora gli uffici competenti lo

- ritengano necessario, di eseguire a proprie spese tutti i lavori indispensabili al ripristino dello stato dei luoghi in prossimità degli ambiti demaniali;
- b) Non potranno essere costruite opere o impianti diversi da quelli autorizzati. Si fa presente che, per la realizzazione di lavori od opere, a carattere precario, diversi da quelli specificati nel presente atto, o connessi con le opere da eseguire, è necessario che il richiedente presenti al Servizio Bacini Montani istanza di autorizzazione ai fini idraulici e patrimoniali;
  - c) Sono assolutamente vietati entro l'alveo, sulle sponde e sulle opere di difesa o sui beni demaniali, i depositi, la formazione di cumuli, la costruzione di sbarramenti, effettuati anche a carattere provvisorio, con materiali scavati o con materiali di altra natura o provenienza, salvo quanto eventualmente autorizzato;  
Eventuali piantagioni o modesti manufatti, sia esistenti che autorizzati, presenti entro la fascia di rispetto di 4,00 metri dalle opere idrauliche o dal confine demaniale, per esigenze idrauliche, potranno essere soggette a ordinanza di rimozione, senza indennizzo.
  - d) Nei limiti e modalità di esercizio della presente autorizzazione, il richiedente dovrà costantemente aver cura di non arrecare danni o pregiudizi all'alveo o alle difese idrauliche, nonché ad altre opere o beni, sia pubblici che privati. E' pertanto ritenuto responsabile della delimitazione dei confini e di tutti i danni a persone o cose che potessero derivare a terzi, privati cittadini ed Enti, in dipendenza dell'esercizio dell'autorizzazione. Si declina inoltre ogni e qualsiasi responsabilità in ordine agli eventuali danni cui le persone, le attrezzature e le opere interessate alla autorizzazione potessero trovarsi esposte non solo a causa dell'andamento idrologico, anche calamitoso, del corso d'acqua, ma anche per effetto di infiltrazioni, ritenendosi sollevata la Provincia Autonoma di Trento da ogni reclamo o molestia, che ne potesse conseguire. La presente clausola vale anche nel caso che i danneggiamenti siano conseguenti a piene improvvise del corso d'acqua causati da cacciate di acqua di eventuali soprastanti impianti di ritenuta, sia per manovre manuali che per cacciate automatiche degli impianti stessi.
  - e) L'Amministrazione si riserva, ogni e più ampia facoltà di sospensione, modifica o revoca, in qualsiasi momento, della presente autorizzazione quando ciò fosse ritenuto necessario nell'interesse pubblico, per negligenza del richiedente, senza che il richiedente possa opporsi e vantare danni o indennizzi di sorta.
  - f) Nel periodo compreso fra l'inizio ed il termine assegnato per la conclusione lavori in oggetto, la presente autorizzazione non è cedibile pena l'immediata decadenza della stessa, nè destinata ad uso diverso. In tale periodo eventuali volture dovranno essere preventivamente richieste al Servizio Bacini Montani con istanza sottoscritta dal richiedente e dal subentrante.
  - g) L'inizio dei lavori costituisce a tutti gli effetti l'accettazione incondizionata di tutte le clausole e prescrizioni contenute nella presente autorizzazione.
  - h) La realizzazione di opere e/o interventi diversi da quelli individuati dalla presente autorizzazione o l'inosservanza da parte del richiedente delle prescrizioni contenute nel presente atto potrà dare luogo alla dichiarazione di decadenza dell'atto stesso nonché, qualora ne ricorra il caso, all'applicazione delle vigenti norme e sanzioni in materia di polizia idraulica ai sensi della Legge provinciale n. 18 di data 8 luglio 1976 e s.m.

di DARE ATTO che

La presente autorizzazione è valida ai soli effetti idraulici e patrimoniali, fatti salvi eventuali diritti di terzi, e non esime il titolare dall'osservanza di eventuali ed ulteriori prescrizioni stabilite da altre leggi e regolamenti di competenza di altri Enti o Servizi.

Il richiedente dovrà tenere sempre, a disposizione degli organi di controllo, copia della presente determinazione, con allegati gli eventuali disegni.

Il procedimento si conclude con l'emissione del presente provvedimento.

Ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

La presente viene inviata al richiedente, ai sensi dell'art. 33, comma 2 bis, della L.P. 30.11.1992, n. 23, all'Ufficio Distrettuale Forestale di Cavalese ed alla Stazione Forestale di Pozza di Fassa per le funzioni di vigilanza di cui all'art. 16 primo comma, della L.P. 08.07.1976 n. 18 e s.m., nonché al Comune di Canazei per gli eventuali adempimenti di competenza in materia di ordinamento urbanistico e tutela del territorio.

**Non sono presenti allegati parte integrante**

**IL DIRIGENTE**

**Lorenzo Malpaga**

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).